



SENT. N. 101/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **24541** del registro di Segreteria, proposto da:

S.G., nato a *omissis* nato l'*omissis*, residente a

omissis in Via *omissis*, cod. fisc.

omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina del

Foro di Palermo, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC:

santinospina@pecavvpa.it;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 2026 i difensori delle parti, come da verbale

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 12 dicembre 1984 al 1° marzo 2025, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età (60 anni), con qualifica di Sostituto Commissario, è attualmente titolare di pensione calcolata con il sistema misto.

Non avendo potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 25 settembre 2025 domandava all'INPS competente il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo, previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), adducendo di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e che dall'analisi del proprio foglio di calcolo comunicato dall'INPS tale beneficio non risultava inserito e calcolato correttamente.

La richiesta, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla presentazione, non riceveva alcun riscontro dall'istituto previdenziale.

Di conseguenza, secondo la tesi del ricorrente, il trattamento pensionistico gli veniva liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad euro 41.039,31, e ciò in ragione della mancata (o inesatta) applicazione del c.d. moltiplicatore.

Il ricorrente domanda, pertanto, con il presente ricorso, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 24/2/2026, chiedendo il

	rigetto del ricorso sulla base della asserita corretta applicazione dell’istituto del	
	moltiplicatore e del conseguente calcolo. Eccepisce, in ogni caso, la non	
	cumulabilità di interessi e rivalutazione sulle somme denegatamene dovute.	
	Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento	
	integrale del ricorso, citando giurisprudenza contabile favorevole e	
	prospettando la possibile modalità di applicazione del moltiplicatore, a sé più	
	favorevole rispetto a quanto calcolato dall’INPS.	
	All’udienza del 16 giugno 2026, la causa è stata trattata come da verbale e	
	decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto per i motivi che seguono.	
	L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 dispone: <i>“Per il personale di cui</i>	
	<i>all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal</i>	
	<i>servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di</i>	
	<i>appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti</i>	
	<i>psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui</i>	
	<i>trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo</i>	
	<i>di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è</i>	
	<i>determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile</i>	
	<i>dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della</i>	
	<i>pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il</i>	
	<i>predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa</i>	
	<i>opzione dell'interessato”.</i>	
	Il personale, di cui all'articolo 1, escluso dall'applicazione dell'istituto	
	- pag. 3 di 9 -	

dell'ausiliaria, è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 ("Campo di applicazione") dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l'istituto dell'ausiliaria (cfr., per una ricostruzione generale del "moltiplicatore", qui in esame, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia n. 322/2022; cfr. anche questa Sezione, n. 12/2026).

Nel caso di specie, non è in dubbio né in contestazione la spettanza al ricorrente del beneficio in questione: il ricorrente, infatti, è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto e non ha potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrando nel personale escluso dal citato istituto (cfr., in termini ed *ex plurimis*, questa Sezione, n. n. 89/2024).

Né la spettanza è, d'altronde, contestata dall'INPS, che ha dato atto, nelle proprie difese, di aver dato applicazione al c.d. moltiplicatore.

La controversia concerne, quindi, unicamente la modalità di applicazione e di calcolo del beneficio al ricorrente.

2. Secondo l'istituto previdenziale, infatti, il moltiplicatore va applicato (e sarebbe stato nella fattispecie applicato) *"sommando all'effettiva contribuzione versata dal primo giorno dell'ultimo anno di servizio sino alla cessazione, l'importo pari a 5 volte la base imponibile [...] relativa agli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio (effettiva contribuzione dell'ultimo anno di servizio), comprensiva della 13^a mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'art. 4 del*

D.lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale)”.

Ciò posto, il calcolo applicato dall’INPS nella fattispecie in oggetto appare corretto.

Osserva, infatti, il Giudicante che l’art 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 prevede che *“il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”.*

La lettera della norma fa, dunque, espresso riferimento all’ “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile.

È stato condivisibilmente osservato, al proposito che *“La misura (5 volte) è il parametro quantitativo dell’incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il quid pluris rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto. (...). Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno [...] e su questo calcolare il moltiplicatore. Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato”* (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 229/2024; Sez. giur. Sardegna, n. 118/2025).

3. Ciò premesso, con riferimento al concetto di base pensionabile dell’ultimo anno di servizio emerge un errore nella prospettazione di parte ricorrente: la difesa, infatti, pur essendo cessato il rapporto di lavoro in data 1° marzo 2025, computa la base imponibile (cioè la retribuzione rilevante a fini contributivi) “annualizzando” la retribuzione mensile.

La norma, ad un attento esame, non consente, peraltro, una simile interpretazione, dovendosi intendere per “ultimo anno di servizio” la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto.

Nella fattispecie in esame, dunque, la base imponibile deve essere determinata con riferimento al periodo compreso tra il marzo 2024 a ed il febbraio 2025, circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.

Orbene, esaminando il foglio di calcolo elaborato dall’INPS per la liquidazione della pensione, agli atti, si evince che per l’anno 2024 è indicato un montante contributivo rivalutato di euro “484.092,40”, cui si aggiunge l’importo del montante contributivo dell’anno in corso (pari ad euro 17.147,70 e derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva): nell’ultima colonna viene indicato il montante complessivo di € 501.240,16, frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2023 con i contributi del 2024.

Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2024 che, detto in altri termini, viene già considerata una volta.

A questo punto, sul montante complessivo del 2024 opera il beneficio del menzionato articolo 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n.165: il montante deve essere incrementato di un importo pari “*a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione*” o, il che è la stessa cosa, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (*id est*, base imponibile x aliquota contributiva).

Come sopra ricordato, il montante indicato nel 2024 è pari ad euro 17.147,76, il cui quintuplo è pari ad euro 85.738,80. Tale importo va sommato al montante complessivo del 2024 (come sopra riportato, di euro € 501.240,16) che, come

già detto, sconta già di base il montante annuale del medesimo anno: l'importo complessivo dovrebbe essere di euro 586.978,96, addirittura inferiore a quello indicato dall'INPS (euro 589.018,88), il che conferma la correttezza del calcolo effettuato dall'istituto previdenziale.

La lieve differenza, infatti, si giustifica considerando che, ferma la correttezza logica dei passaggi sopra esposti, nel calcolo proposto si è preso a riferimento l'imponibile retributivo del 2024 in luogo di quello, corretto, di 10 mesi del 2024 e due mesi del 2025, che sconta probabili aumenti retributivi e contributivi maturati in tale ultimo frangente di anno.

Il ragionamento di parte ricorrente, secondo il quale il calcolo effettuato dall'INPS sarebbe erroneo, non tiene, viceversa, conto che l'incremento sul montante contributivo operato per il 2025 ha già tenuto conto della contribuzione dell'ultimo anno di servizio (2024), cosicché l'incremento finale non può essere di sei volte, ma di 5 volte in aggiunta al montante contributivo dell'anno in corso già computato (cfr., per le analoghe considerazioni, questa Sezione, sent. n. 26/2026).

Seguendo il ragionamento proposto ed esplicitato dal ricorrente, viceversa, si arriverebbe a valorizzare la retribuzione dell'ultimo anno di servizio (ed i relativi contributi) per ben sette volte, in aperto contrasto con il dato normativo (in termini, anche Corte conti, sez. giur. Puglia, n. 234/2025).

Di qui l'infondatezza del proposto ricorso e la correttezza dell'operato dell'INPS.

4. Alla luce di precedenti difformi, anche di questa Sezione, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	RIGETTA il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 30/06/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle	
	parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa	
	- pag. 8 di 9 -	

e degli aventi causa.

Torino, 30/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente